

Si domandava anche allora, quali categorie di persone dovessero essere racchiuse nei manicomi criminali.

Vi ha due classi di persone sulle quali non può esservi dubbio: quelli che diventano pazzi durante l'espiatione della loro condanna, ovvero durante l'istruzione del processo.

Ma quando si tratta di un individuo che è in senno nel momento del giudizio, se tuttavia i giurati lo dichiarano non imputabile perchè avesse commesso il reato in istato d'alienazione di mente, ovvero in una condizione escludente la imputabilità, dovrà altresì costui necessariamente rinchiudersi in un manicomio criminale?

Pare che esistesse nel progetto ministeriale una simile disposizione; ma la Commissione propone di sopprimerla, e surrogarne altra diversa, perchè se il delinquente ha potuto subire il giudizio, è necessità supporre che colui che era pazzo un anno fa, non lo sia più; e sarebbe strano che chi era pazzo solo un anno addietro, tuttochè oggi guarito, lo si mandi al manicomio criminale.

E poi chi dovrà ordinare la di lui reclusione in un manicomio criminale? Poichè quando non ci è un condannato, e non esiste reato, vien meno la giurisdizione penale, ed il magistrato penale non ha più competenza.

Allora spetterebbe piuttosto ai tribunali civili decidere, se l'individuo sia alienato di mente o no, e provvedere.

Noi abbiamo dunque proposto di sopprimere quell'inciso, non perchè non vogliamo i manicomi criminali, ma per riserbare ad altra sede e ad altra autorità i provvedimenti che riguardino l'ammissione di alcune categorie di persone nei manicomi criminali.

Lo stesso si dica per un'altra classe di persone che sono i così detti semipazzi.

Questa è una questione delicata, nella quale io mi guarderò bene di entrare: ricorderò solo in proposito la celebre opera del Maudsley "Il delitto e la follia", ove si pretende dimostrare che c'è una specie di zona intermedia fra la pazzia e la sanità di mente, e che v'hanno uomini i quali si trovano in siffatta condizione. (*Si ride*).

Noi perciò abbiamo riserbato questa parte di provvedimenti appunto a quelle leggi accessorie, a quelle leggi concomitanti il Codice penale, che l'onorevole ministro guardasigilli dovrà far compilare e promulgare in forza dei poteri che gli si daranno, appunto per regolare siffatte materie le quali richiedono ulteriore studio e più diligenti investigazioni.

Qui mi arresto, o signori.

Passando alla parte speciale del progetto del Codice, non tratterò che di due soli argomenti fra i tanti: del duello, e degli abusi dei ministri dei culti.

Voci. Si riposi! Si riposi!

Presidente. Si riposi un istante, onorevole Mancini. (*Breve pausa, l'oratore riprende il suo discorso*).

XI.

Mancini. (*Presidente della Commissione*). Onorevoli colleghi, ringraziandovi della benignità con cui ascoltate le mie parole, io traggo da essa il dovere di affrettarmi a concludere.

Ho detto che nella parte speciale io parlerò brevemente di due soli argomenti, perchè si riferiscono anch'essi a miei precedenti personali.

Però l'egregio collega, l'onorevole Villa, non lascerà sfuggire l'occasione di commentarvi due arditate ed importanti novità, direi così, organiche, che dominano tutta questa parte speciale del Codice: novità che non si devono perdere di vista dalla Camera, altrimenti non potrebbe giudicare con esattezza del 2 e del 3 libro del progetto.

Una di queste novità è che nel testo di tutte le disposizioni su i reati in ispecie si è deliberatamente evitato l'uso di qualunque parola e definizione legale.

In tutti i Codici si veggono molti reati accennati in forma descrittiva; per altri si adopera la corrispondente parola o definizione legale.

Ora l'autore del nostro progetto si è fatto uno scrupolo di evitare tutto quello che potrebbe qualificarsi un *nomen juris*. Invece di adoperare, per esempio, la parola generalmente adottata di *peculato*, che dovrebbe poi definirsi ai giurati che cosa significa, il legislatore decompone la parola nei suoi elementi, e formola la disposizione con parole comprensibili a tutti.

Questa specificazione è essenziale, perchè altrimenti taluno potrebbe dire: a quale scopo tutta questa descrizione? Bastava una parola.

Ma ciò è stato deliberatamente voluto appunto per evitare che i giurati debbano intendere dalla bocca di altri, dalla bocca del presidente e talvolta dalle varie interpretazioni dell'accusatore o del difensore, quali elementi compongano le imputazioni, sulle quali sono chiamati a rispondere sì o no.

La seconda arditata novità è questa, che mentre in tanti Codici, come in quelli che noi abbiamo attualmente in vigore, si adoperano spesso nei singoli articoli, ma non sempre, le voci *volontariamente, dolosamente*, parole che autorizzavano gli avvocati a sollevare questioni nei tribunali da che